

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Scheda n°9

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

VERIFICA ELETTORATO PASSIVO E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO

FONTI NORMATIVE:

(Indicare le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

1. Statuto regionale;
2. Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”;
3. Legge 23 aprile 1981 n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario Nazionale”;
4. Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”;
5. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
6. Legge 18 gennaio 1992, n. 16 “ Norme in materia di elezioni presso le Regioni e gli enti locali”;
7. Legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”;
8. Legge 13 dicembre 1999, n. 475 “Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni”;
9. Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 “Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni”;
10. Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 “Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni”;
11. Legge 2 giugno 2004 n. 165 “Disposizione di attuazione dell'art. 122 primo comma della Costituzione”;
12. Legge regionale 23 aprile 1981 n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale , comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale”
13. Legge regionale 21 giugno 1983 n. 49” Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti;
14. Legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 “Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1928 n. 17 “Associazione segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali”
15. Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 : “Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)”

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

(es: delibere, decreti, altro.)

Regolamento interno del Consiglio regionale della Toscana approvato nella seduta del 30 marzo 1973 e successive modifiche ed integrazioni.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal d.lgs 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

Art. 65 d.lgs. 196/2003 “Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi”.

(Trattamento finalizzato all’applicazione della disciplina in materia di elettorato passivo, nonché all’esercizio del mandato degli organi rappresentativi. In particolare per i seguenti compiti: accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica | |

Convinzioni religiose |X| filosofiche |X| d’altro genere |X|

Opinioni politiche |X|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |X|

Stato di salute: attuale |X| pregresso | | anamnesi familiare | |

anche relativo a

familiari | |

dell’interessato

Vita sessuale | |

Dati giudiziari |X|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato |X|

manuale |X|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l’interessato |X|

acquisizione da altri soggetti esterni |X|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

|X|

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare | |

(specificare quali e indicarne i motivi:.....)

- di altro titolare

(specificare quali, indicarne i motivi e la base normativa:.....)

Comunicazione

specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:

Tribunale (legge 55/1990 e dpr. 445/2000); Prefettura (art. 76 d.lgs. 267/2000).

Diffusione

(specificare la base normativa)

Legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 "Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1928 n. 17 "Associazione segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali".

L'appartenenza a qualsiasi tipo di associazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5 d.lgs. 196/2003.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:

1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritte dai Consiglieri eletti, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente, vengono acquisite dall'organo competente che ne verifica la regolarità.
2. I dati vengono utilizzati ai fini della definizione della posizione giuridica dei singoli Consiglieri, della convalida o della eventuale contestazione delle cause di ineleggibilità o incompatibilità.
3. In caso di sospensione dalla carica per vicende giudiziarie, la struttura competente alla gestione economica, fiscale e previdenziale dei Consiglieri, ex Consiglieri ed Assessori, acquisiti i relativi atti giudiziari, sospende il trattamento economico.

FLUSSO INFORMATIVO:

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo le norme previste dal protocollo informatico, della documentazione inerente la verifica dell'elettorato passivo e dei requisiti per l'esercizio del mandato.
- Assegnazione al servizio/struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Ai diretti interessati ed all'intero Consiglio regionale vengono comunicati i risultati istruttori svolti dall'organo competente, individuato dalla normativa regionale.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).

- Il personale di segreteria dei gruppi consiliari e delle strutture speciali di supporto ai componenti dell'Ufficio di Presidenza e al Portavoce dell'opposizione possono venire a conoscenza di tale documentazione nella loro attività di supporto ai relativi consiglieri.
- Terminato il procedimento - a fine legislatura o in caso di decadenza, revoca o annullamento dell'elezione - e quando la documentazione non più è ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata - con atto formale - all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto - scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137" e del d.p.r. 30 settembre 1963 n. 1409 "Norme relative all'ordinamento e al personale degli archivi di stato secondo le disposizioni delle leggi vigenti".